



Comune di Breda di Piave

Provincia di Treviso

Assessorato all'Urbanistica

REGOLAMENTO APPLICATIV EL UPIANO CASA

ai sensi dell'art. 9 comma 5 della L.R. 14/2009

Approvato con D.C.C. n. 53 del 28/10/2009

a cura del Responsabile dell'U.O. Urbanistica Barbon arch. Lorenzo

Breda di Piave, 23 ottobre 2009

COMUNE DI BREDA DI PIAVE

PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL PIANO CASA Ai sensi dell'art. 9, comma 5, della L.R. 14/2009

INDICE

ART. 1.	Ambito di applicazione
ART. 2	Interventi immediatamente applicabili
ART. 3	Definizione di "prima casa di abitazione"
ART. 4	Definizione di edificio esistente
ART. 5	Ristrutturazione edilizia
ART. 6	Modalità di calcolo del volume dell'ampliamento
ART. 7	Edifici in zona agricola
ART. 8	Limitazioni all'applicazione della norma
ART. 9	Edifici diversi dalla "Prima casa di abitazione"
ART. 10	Interventi a favore dei soggetti disabili
ART. 11	Istituzione dell'elenco degli ampliamenti
ART. 12	Calcolo del bonus costruttivo
ART. 13	Installazione di impianti solari e fotovoltaici
ART. 14	Disposizioni finali

ART. 1 Ambito di applicazione

Ambito di applicazione delle presenti norme è la L.R. 8 luglio 2009 n. 14, "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla L.R. 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" con cui il Consiglio Regionale del Veneto ha dato attuazione al cosiddetto "Piano Casa" al fine di dare risposta urgente ed efficace alla domanda di sostegno proveniente dall'intero settore economico che ruota intorno all'edilizia attraverso la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa, per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili.

ART. 2 Interventi immediatamente applicabili

- 1. Gli interventi previsti ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della L.R. 14/2009, sono da considerarsi immediatamente applicabili per gli edifici con funzione di "prima casa di abitazione" in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali (art. 2, comma 1, della L.R. 14/2009). Non sono derogabili le disposizioni statali (quali codice civile, codice della strada, altre leggi nazionali, etc.) né i rapporti negoziali costituiti secondo le norme dell'ordinamento civile (quali servitù, regolamenti condominiali, etc.);
- 2. Ai sensi degli articoli 2 e 3 della L.R. 14/2009, gli interventi previsti per la "prima casa di abitazione" sono i seguenti:
 - a) ampliamento nei limiti del 20% del volume per gli edifici esistenti ad uso residenziale (L.R. 14/2009, art. 2, comma 1);
 - b) ulteriore ampliamento del 10% per gli edifici di cui alla lettera a) nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l'uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 KWh, anche se già installati (L.R. 14/2009, art. 2, comma 5 e D.G.R. 2508 del 4/8/2009);
 - c) aumento nei limiti del 40% del volume nel caso di demolizione e ricostruzione di edifici ad uso residenziale realizzati anteriormente al 1989 che necessitano di essere adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza (L.R. 14/2009, art. 3, comma 2 e D.G.R. 2499 del 4/8/2009)
 - d) la percentuale del 40% di cui alla lettera c) può essere elevata al 50% nel caso in cui gli interventi previsti comportino una ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche diverse da quelle esistenti comportanti la modifica dell'area di sedime nonché delle sagome degli edifici originari e sia oggetto di un piano attuativo ai sensi della L.R. 23 aprile 2004 n. 11 "Norme per il governo del territorio" e successive modificazioni (L.R. 14/2009, art. 3, comma 3).

- 3. Ai sensi dell'art. 9, comma 7 della L.R. 14/2009, le istanze relative agli interventi di cui agli articoli 2 e 3 della medesima norma, devono essere presentate (facente fede la data di protocollo) entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ovvero dall'11 luglio 2009. Gli interventi dovranno essere realizzati ai sensi dell'art. 9, commi 5 e 7.
- 4. L'applicazione dell'ampliamento è subordinata al rispetto delle norme di decoro architettonico del vigente Regolamento Edilizio.
- 5. La deroga agli indici fondiari ed al rapporto di copertura è limitata:
- ad un massimo del 20% rispetto alle previsioni della pianificazione vigente ed adottata, per gli interventi di cui al punto 2 lettera a) del presente articolo.
 La percentuale è aumentabile di ulteriore 10% per gli interventi di cui al punto 2 lettera b) del presente articolo.
- ad un massimo del 40% rispetto alle previsioni della pianificazione vigente ed adottata, per gli interventi di cui al punto 2 lettera c) del presente articolo.
 La percentuale di deroga agli indici sopracitati è del 50% per gli interventi di cui al punto 2 lettera d) del presente articolo.
- 6. Non è consentita la deroga alle disposizioni dei piani e regolamenti vigenti in materia di:
 - standard urbanistici e dotazioni di servizi come disposto dalle NTA del vigente PRG; qualora le aree per standards e per servizi non siano reperibili, o lo siano parzialmente è consentita la loro monetizzazione;
 - distanze dai confini, dalle strade e dagli edifici come disposto dalle NTA del vigente PRG.
 - obbligo di redazione di Piano Attuativo, ove previsto.
- 7. Non si applica la L.R. n. 14/2009 negli ambiti dei P.I.R.U.E.A. approvati e vigenti;
- 8. Di consentire limitate deroghe rispetto alle disposizioni del P.R.G. vigente in materia di altezza degli edifici come di seguito specificate:
 - Per le Z.T.O. B-C1-E4 si prevede la possibilità di sopraelevare l'edificio esistente, o di progetto, di un solo piano, con altezza massima di 3 metri, con massimo di 3 piani compresi quelli esistenti;
 - Per le Z.T.O. E2-E3 si prevede la possibilità di sopraelevare l'edificio esistente, o di progetto, di un solo piano, con altezza massima di 3 metri o quella maggiore necessaria, con massimo di 3 piani compresi quelli esistenti;
 - L'altezza non è derogabile per le Z.T.O. C2.

ART. 3 Definizione di "prima casa di abitazione"

Per "prima abitazione del proprietario" di cui all'art. 7 della Legge regionale 8 luglio 2009 n. 14 e "prima casa di abitazione" di cui ai commi 3, comma 4, comma 6 e comma 7 dell'articolo 9 della medesima legge, si intendono le unità immobiliari in proprietà, usufrutto o altro diritto reale in cui l'avente titolo, o i suoi

familiari, risiedano oppure si obblighino a stabilire la residenza e a mantenerla per ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della medesima legge regionale 8 luglio 2009 n. 14.

ART. 4 Definizione di edificio esistente

Per edificio esistente si intende un organismo edilizio per lo meno dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura; sono esclusi i ruderi o gli edifici da tempo demoliti o diruti. Si intendono comunque esistenti i fabbricati il cui progetto o richiesta del titolo abilitativo edilizio siano stati presentati al comune entro il 31 marzo 2009.

ART, 5 Ristrutturazione edilizia

Ai sensi della lettera a), comma 1, art. 10 della L.R. 14/2009, ai fini delle presenti norme, è considerata ristrutturazione edilizia anche l'integrale demolizione delle strutture murarie preesistenti, purché la nuova costruzione sia realizzata con il medesimo volume o con un volume inferiore e all'interno della sagoma del fabbricato precedente.

Ai sensi della lettera a), comma 1, art. 10 della L.R. 14/2009, nel caso di integrale demolizione e ricostruzione dell'edificio precedente con ampliamento, ai fini delle prescrizione in materia di indici di edificabilità e di ogni ulteriore parametro di carattere quantitativo, è considerata ristrutturazione edilizia la parte in cui vengono mantenuti volumi e sagoma esistenti, mentre, ai sensi del D.P.R. 380/2001, è considerata nuova costruzione la sola parte relativa all'ampliamento.

Per quanto concerne la localizzazione dell'edificio ricostruito, esso, fatte salve le variazioni dovute all'ampliamento, deve mantenere un rapporto con la localizzazione originaria, con esclusione della possibilità di ricomporre il volume in altra posizione.

ART. 6 Modalità di calcolo del volume dell'ampliamento

L'applicazione del piano casa è limitata ai soli edifici con destinazione d'uso residenziale, per cui il parametro utilizzabile ai fini dell'ampliamento è il volume come di seguito definito:

- nelle Z.T.O. E2 E3 A Verde Privato il volume esistente si calcola vuoto per pieno con le detrazioni relative agli spessori per la coibentazione termica (vedi art. 4 N.T.A lettera g del P.R.G. vigente).
- nelle Z.T.O. B-C1-C2-E4 il volume esistente si calcola partendo dalla S.N.P. esistente (superficie netta di pavimento) per il coefficiente numerico 3,63 (vedi art. 4 N.T.A. lettera f del P.R.G. vigente).

E' comunque ammesso l'aumento della superficie utile di pavimento all'interno del volume autorizzato, nel rispetto dei parametri igienico sanitari previsti dalla normativa vigente e fatto salvo il contributo di costruzione e la verifica/adeguamento della dotazione di aree a servizi qualora dovuti.

ART. 7 Edifici in zona agricola

Per gli edifici in area agricola, se l'edificio già dispone di una possibilità di incremento in via ordinaria, in applicazione di strumenti urbanistici, potrà essere

ampliato cumulando la potenzialità incrementale ordinaria a quella straordinaria prevista dalla legge, solo per la prima casa di abitazione.

Il calcolo dell'ampliamento viene fatto sulle volumetrie esistenti anche in tali ambiti, per cui se le volumetrie presenti sono superiori a quelle limite fissate dalle norme ex L.R. 24/1985, esse comunque sono oggetto dei benefici delle presenti norme.

Negli interventi di ampliamento o di riqualificazione degli edifici residenziali in zona agricola, il numero delle unità residenziali ricavabili non deve superare le tre unità, comprese quelle esistenti. Nel caso di tre unità immobiliari dovrà essere previsto un garage coperto e due posti auto esterni per ogni unità residenziale.

ART. 8 Limitazioni all'applicazione della norma

Gli articoli 2, 3 e 9 della L.R. 14/2009 prevedono che l'ambito di applicazione sia limitato dalle seguenti condizioni:

- L'ampliamento deve essere realizzato in aderenza rispetto al fabbricato esistente o utilizzando un corpo edilizio contiguo già esistente; nel caso in cui non sia possibile oppure comprometta l'armonia estetica del fabbricato esistente, può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato, di carattere accessorio e pertinenziale (L.R. 14/2009, art. 2, comma 2);
- L'ampliamento di cui alla lettera a) dell'art. 2 delle presenti norme è comprensivo dell'eventuale recupero dei sottotetti esistenti al 31 marzo 2009 aventi le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 6 aprile 1999 n. 12 "Recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi" (L.R. 14/2009, art. 2, comma 3). Il recupero dei sottotetti esistenti diventa pertanto quota parte dell'ampliamento del 20% di cui alla lettera a) dell'art. 2 delle presenti norme;
- La percentuale di cui alla lettera c) dell'art. 2 delle presenti norme è concessa purché gli edifici residenziali prima casa e seconda casa siano situati in zona propria e solo qualora vengano utilizzate per la ricostruzione le tecniche costruttive di cui alla L.R. 9 marzo 2007 n. 4 "Iniziative ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile" (L.R. 14/2009, art. 3, comma 2);
- La percentuale di ampliamento di cui alla lettera c) dell'art. 2 delle presenti norme viene graduata in funzione della qualità ambientale ed energetica dell'intervento secondo le linee guida di cui all'art. 2 della L.R. n. 4/2007 così come integrate dell'allegato A alla Dgr. N. 2499 del 4/8/2009 "Integrazione alle linee guida in materia di edilizia sostenibile ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. 9 marzo 2007, n. 4 (DGR 7 luglio 2009, n. 2063). Incentivi urbanistici ed edilizi ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 della L.R. 8 luglio 2009, n. 14)" (L.R. 14/2009, art. 3, comma 2);
- Nel caso di edifici composti da più unità immobiliari, l'ampliamento può essere realizzato anche separatamente per ciascuna di esse, compatibilmente con le leggi che disciplinano il condominio negli edifici (L.R. 14/2009, art.2, comma 4);
- Nel caso di edifici a schiera l'ampliamento è ammesso qualora venga realizzato in maniera uniforme con le stesse modalità su tutte le case appartenenti alla schiera (L.R. 14/2009, art. 2, comma 4), o sulle porzioni di testa delle case appartenenti alla schiera fermo restando i diritti dei terzi e

l'obbligo di estendere il progetto all'intero complesso edilizio, rispettandone le forme e con progetto sottoscritto da tutti gli aventi titolo;

- Non può essere modificata la destinazione d'uso dell'edificio tranne nel caso di cui al comma 2, art. 2 della L.R. 14/2009, ovvero, qualora l'ampliamento determini una compromissione dell'armonia estetica dell'edificio, è possibile l'utilizzo di un corpo edilizio contiguo già esistente;
- Gli ampliamenti sono consentiti esclusivamente su aree che abbiano una destinazione compatibile con quella d'uso dell'edificio da ampliare (L.R. 14/2009, art. 9, comma 2);
- Gli interventi relativi al piano casa dovranno essere progettati con particolare attenzione e cura sotto l'aspetto architettonico e di inserimento ambientale e paesaggistico. È facoltà del responsabile del procedimento, entro il termine di 30 giorni previsto dalla normativa per l'esecutività della DIA, richiedere un parere tecnico alla Commissione Edilizia Comunale per i progetti di particolare impegno architettonico e/o con particolari problematiche.
- Al fine di semplificare il procedimento amministrativo, permettendo al cittadino di unificare in unica istanza due procedimenti (ordinario e LR 14/2009) e per consentire il corretto calcolo del costo di costruzione, si ritiene che, in caso di interventi edilizi in cui vi sia contestuale richiesta di un procedimento ordinario ai sensi del D.P.R. 380/01 e di un procedimento straordinario ai sensi degli art. 2, 3, 4 della LR 14/09, il titolo abilitativo richiesto sia il permesso di costruire e che l'istanza debba sempre chiaramente individuare in modo separato le componenti afferenti a ciascuno dei due diversi interventi.
- Si precisa che l'utilizzo delle tecniche costruttive di riqualificazione energetica e il rispetto degli indici di prestazione energetica debbano essere certificati da un professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori; in mancanza di detti requisiti non può essere certificata l'agibilità dell'ampliamento realizzato.
- Al fine di non aggravare il costo di eventuali azioni espropriative in caso di intervento pubblico si ritiene di escludere l'applicazione degli interventi di cui agli art. 2, 3, 4 della LR 14/09 ai fabbricati soggetti a vincolo preordinato all'esproprio.

L'esclusione di cui alla lettera e) dell'art. 9 della L.R. 14/2009 riguarda edifici anche parzialmente abusivi soggetti all'obbligo di demolizione. Rientrano in tale fattispecie gli immobili soggetti all'obbligo di demolizione e rimessa in pristino, a prescindere dal fatto che gli stessi vengano materialmente demoliti; in tali casi viene escluso dai benefici di legge l'interno edificio, anche laddove la parte abusiva da demolire sia ben distinguibile e scorporabile dalla restante legittima parte del fabbricato. Possono invece beneficiare delle disposizione della L.R. 14/2009 gli edifici interessati da abusi sanzionabili esclusivamente in via pecuniaria, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel D.P.R. 380/2001 semprechè la sanzione sia stata pagata prima della presentazione della richiesta del titolo abilitativo.

ART. 9 Edifici diversi dalla "prima casa di abitazione"

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, si applicano le misure di cui all'art. 2, 3 e 4 della L.R. n. 14/2009 con le seguenti modalità:

- a) Ai fini esclusivi dell'applicazione della presente normativa, viene assunta la perimetrazione delle zone A come risulta rappresentato dalle tavole del P.R.G. approvato con D.G.R.V. n. 439 del 24 febbraio 2009. È esclusa l'applicabilità di tali norme, ad eccezione dei seguenti interventi rivolti al rinnovamento del patrimonio edilizio esistente limitati alla prima e seconda casa di abitazione, a cui si applicano i disposti di cui all'art. 3 della L.R. 14/20089: interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti anteriormente al 1989, con grado di protezione "2" non rientranti in Unità Minime di Intervento (U.M.I.);
- b) gli interventi di cui alla L.R. 14/2009 per la seconda casa di abitazione, non sono ammessi all'interno di tutte le Z.T.O. del P.R.G. vigente, limitatamente agli ampliamenti di cui all'art. 2;
- c) negli edifici ricadenti nelle Z.T.O. D1 D2 D3 D5 previste dal P.R.G. vigente, è esclusa l'applicabilità della L.R. 14/2009;
- d) per gli insediamenti produttivi singoli in zona territoriale omogenea impropria, ancorchè legittimati, è esclusa l'applicabilità della L.R. 14/2009;
- e) per gli insediamenti produttivi oggetto di applicazione della L.R. n. 11 del 5 marzo 1987 di cui all'art. 58 delle N.T.A. del P.R.G. vigente, è esclusa l'applicabilità della L.R. 14/2009;
- f) per le attività commerciali, direzionali e turistiche, sia in zona propria che impropria, è esclusa l'applicabilità della L.R. 14/2009;
- g) per gli edifici ad uso residenziale nelle Z.T.O. B-C1-E2-E3-E4 previste dal P.R.G. vigente, sono consentiti gli interventi previsti dalla L.R. 14/2009 limitatamente all'art. 3 per la seconda casa, mentre per la prima casa sono già applicabili e operativi gli art. 2 e 3 della legge stessa; sono invece esplicitamente esclusi gli ampliamenti degli annessi rustici e di altri edifici funzionali alla produzione primaria (stalle, fienili, etc.);

Per gli interventi di cui alle lettere c), d), e) ed f) del presente articolo si dà atto che esiste lo strumento dello sportello unico per le attività produttive, previsto dal D.P.R. n. 447/1998 e dalla L.R. n. 11/2004 art. 48 comma 7 bis 2, che consente di esaminare ed eventualmente soddisfare le richieste di ampliamento delle aziende produttive (industriali-artigiane-commerciali-turistiche-alberghiere).

Gli interventi previsti dal presente articolo devono rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:

- 1. L'applicazione dell'ampliamento è subordinata al rispetto delle norme di decoro architettonico del vigente Regolamento Edilizio.
- La deroga agli indici fondiari ed al rapporto di copertura è limitata:
 - ad un massimo del 40% rispetto alle previsioni della pianificazione vigente ed adottata, per gli interventi di cui al punto 2 lettera c) dell'art. 2 delle presenti norme. La percentuale di deroga agli indici sopracitati è del 50% per gli interventi di cui al punto 2 lettera d) dell'art. 2 delle presenti norme.
- 3. Non è consentita la deroga alle disposizioni dei piani e regolamenti vigenti in materia di:
 - standard urbanistici e dotazioni di servizi come disposto dalle NTA del vigente PRG; qualora le aree per standards e per servizi non siano reperibili, o lo siano parzialmente è consentita la loro monetizzazione;

- distanze dai confini, dalle strade e dagli edifici come disposto dalle NTA del vigente PRG.
- obbligo di redazione di Piano Attuativo, ove previsto.
- Non si applica la L.R. n. 14/2009 negli ambiti dei P.I.R.U.E.A. approvati e vigenti.
- 5. Di consentire limitate deroghe rispetto alle disposizioni del P.R.G. vigente in materia di altezza degli edifici come di seguito specificate:
 - Per le Z.T.O. B-C1-E4 si prevede la possibilità di sopraelevare l'edificio esistente, o di progetto, di un solo piano, con altezza massima di 3 metri, con massimo di 3 piani compresi quelli esistenti;
 - Per le Z.T.O. E2-E3 si prevede la possibilità di sopraelevare l'edificio esistente, o di progetto, di un solo piano, con altezza massima di 3 metri o quella maggiore necessaria, con massimo di 3 piani compresi quelli esistenti;
 - L'altezza non è derogabile per le Z.T.O. C2.

ART. 10 Interventi a favore dei soggetti disabili

Nel caso in cui gli interventi previsti dal "Piano Casa" vengano realizzati al fine di rendere fruibili edifici adibiti ad abitazione di soggetti riconosciuti invalidi dalla commissione competente, il costo di costruzione da corrispondere al comune è ridotto del 100% sulla base dei criteri definiti dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. 12 luglio 2007 n. 16 "Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche".

ART. 11 Istituzione dell'elenco degli ampliamenti

Ai sensi dell'art. 8 della L.R. 14/2009 viene istituito presso l'ufficio tecnico comunale il registro degli ampliamenti autorizzati ai sensi del "Piano Casa". I contenuti trascritti riguardano i dati del titolare, i dati catastali dell'immobile, il bonus edificatorio impiegato, destinazione d'uso, tipologia dell'ampliamento (prima casa, demolizione e ricostruzione con ampliamento, etc.).

ART. 12 Calcolo del bonus costruttivo

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 14/2009, il calcolo del bonus costruttivo viene effettuato secondo le Linee Guida dell'allegato B alla L.R. 9 marzo 2007 n. 4 "Iniziative ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile". Tale allegato prevede l'utilizzo di un foglio di calcolo implementato secondo le indicazioni del progetto ITACA che prevede un punteggio assegnato per ciascun intervento a favore dell'edilizia sostenibile che permette di calcolare la percentuale di aumento della volumetria ampliabile.

La mancata realizzazione degli interventi concorrenti alla formazione del presente bonus, comportano l'applicazione degli artt. 34 e 37 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni.

ART. 13 Installazione di impianti solari e fotovoltaici

Ai sensi della L.R. 14/2009 è possibile realizzare pensiline e tettoie su abitazioni esistenti alla data in vigore della legge finalizzate all'installazione di impianti solari e fotovoltaici di tipo integrato o parzialmente integrato, così come stabilito dalla normativa statale, con potenza non superiore a 6 KWp, senza che queste concorrano a formare cubatura (L.R. 14/2009, art. 5, comma 1); tale principio vale anche per le zone agricole (L.R. 14/2009, art. 5, comma 2).

La possibilità di realizzare tale intervento è subordinata alla presentazione della D.I.A. (L.R. 14/2009, art. 5, comma 2).

Per le caratteristiche tipologiche e dimensionali di cui all'art. 5, comma 2, per la realizzazione di tettoie e pensiline atte ad ospitare impianti solari e fotovoltaici si fa riferimento al provvedimento della Giunta Regionale n. 2508 del 4 agosto 2009.

Trattandosi di strutture tecnologiche, che concorrono solo alla formazione della superficie coperta, adeguatamente realizzabili anche su corpi staccati al fine di non alterare l'aspetto qualitativo degli edifici o complessi edilizi, questi manufatti vengono vincolati al rispetto delle distanze, come definite dal PRG, dai confini e dalle strade, mentre la distanza dai fabbricati di proprietà è stabilita nella misura minima di ml. 3,00.

Per gli edifici ad uso abitazione e situati in Z.T.O. A., per non deteriorare l'aspetto architettonico di tali manufatti, l'installazione degli impianti solari e fotovoltaici sono ammessi solo se realizzati complanari alla falda del tetto (integrati) e, per quanto riguarda il solare termico indipendentemente dal tipo di Z.T.O. in cui è collocato l'edificio, il serbatoio di riserva acqua non sia posto in falda ma in altro spazio non visibile dall'esterno.

ART. 14 Disposizioni finali

Il Consiglio Comunale può ulteriormente puntualizzare e precisare aspetti di carattere particolare sul tema in argomento, entro i due anni previsti dalla legge, nei seguenti casi:

- in presenza di tematiche e questioni non evidenziate al momento dell'approvazione del presente regolamento e succedutesi nel tempo;
- nel caso in cui la Regione Veneto detti ulteriori specifiche e indirizzi in merito a casi particolari o a quesiti particolari, ad oggi non precisati, da riportare sul regolamento;
- in presenza di istanze presentate dai privati che riguardano aspetti e tematiche non previste in questo momento e non contemplate dal regolamento, che possono essere presi in considerazione;
- in caso di errori o imprecisioni riscontrate nel regolamento sopracitato, per cui si rende necessario apportare le dovute correzioni.

Resta inteso che vanno rispettati gli effetti prodotti dalla deliberazione di approvazione del presente regolamento (D.C.C. n. 53 del 28/10/2009), assunta entro il 30-10-2009, onde evitare disparità di trattamento o decadenza di diritti e aspettative acquisite.